

Spett.
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
 Direzione Generale – Sezione Musica
 Viale della Letteratura, 30 (EUR)

00144 ROMA

COMPOSIZIONE: (Bollettino Rep. n.)			(Rif. lettera SIAE N. del)		
COMPOSITORI:	AUTORI:	EDITORI:			

Ai sensi e per gli effetti della Delibera n. C/338 del 23.09.2004, si prega di prendere nota che la composizione suindicata è stata ceduta, alle seguenti condizioni, al SUB-EDITORE iscritto alla/e Società di Rappresentanza (Nr. IPI SYSTEM, se noto)

TERRITORI:				
TIPO DEL CONTRATTO (segnare con X la voce che interessa). - Cessione generale <input type="checkbox"/> - Cessione proventi film <input type="checkbox"/> - Ricessione autorizzata SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - Data e durata del Contratto	QUOTE CEDUTE: - Quota destinata al SUB-EDITORE: /24 % - Eventuale quota in caso di adattamento e/o arrangiamento per il Sub-Autore/i /24 % Totale (non può eccedere i 12/24 e 75%) /24 %		ESECUZIONE	RIPRODUZ. MECC.
		
		
QUOTA CEDUTA A CARICO DI: - Nome dell'Editore o degli editori cedenti		Esecuz. <input type="checkbox"/> Riproduz. Mecc. <input type="checkbox"/>	In assenza di indicazione espressa la quota ceduta si intende proporzionalmente a carico di tutti gli aventi diritto originali.	
- Tutti gli aventi diritto originali		Esecuz. <input type="checkbox"/> Riproduz. Mecc. <input type="checkbox"/>		
PER I PROVENTI DI RIPRODUZIONE MECCANICA: - ANTICIPO corrisposto dall'editore cessionario per un ammontare pari a € recuperabile su una quota non superiore al 75% dei proventi di competenza degli aventi diritti originali (art. 6 della Delibera del 23/09/04)				
CLAUSOLA (ART. 9): (segnare obbligatoriamente con X la voce che regola la cessione):				
<input type="checkbox"/> FABBRICAZIONE - L'editore cessionario ha il diritto di partecipare alla ripartizione per i fonogrammi prodotti nel territorio assegnatogli indipendentemente dal territorio nel quale tali fonogrammi vengono venduti;				
<input type="checkbox"/> VENDITA - L'editore cessionario ha il diritto di partecipare alla ripartizione per i fonogrammi venduti nel territorio assegnatogli indipendentemente dal territorio nel quale tali fonogrammi sono stati fabbricati.				

Di tale cessione – che l'editore ha dichiarato di aver effettuato in conformità agli accordi intercorsi con gli autori – Ella viene informata ai sensi dell'art. 3 comma primo della Delibera n. C/338 del 23 Settembre 2004 (pubblicata su VIVAVERDI n. 5 - Settembre-Ottobre 2004).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

┌	└
└	┌
┌	└
└	┌
┌	└
└	┌

Prot. n.
 data

NORMATIVA PER LE CESSIONI PER L'ESTERO DI OPERE ITALIANE
(estratto dalla Delibera n. C/338 del 23.09.2004)

ART. 1 –

I contratti di cessione tra editori associati, mandanti o comunque rappresentati dalla SIAE ed editori stranieri, aventi per oggetto i diritti relativi a opere che rientrano nella competenza della Sezione Musica, sono riconosciuti ai sensi delle vigenti norme sociali, quanto alla loro applicazione nei territori nei quali la SIAE esercita direttamente o indirettamente la protezione di dette opere, alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

ART. 2 –

Relativamente ai territori stranieri nei quali la SIAE ha una rappresentanza organizzata ai sensi dell'art. 180, 3° comma, della legge 22/4/1941 n. 633, la cessione ad editori stranieri è riconosciuta a condizione che i diritti oggetto della cessione continuino ad essere amministrati dalla Società attraverso detta rappresentanza. L'editore cedente è tenuto a conformare il contratto di cessione alla norma di cui sopra.

ART. 3 –

La cessione deve essere notificata alla SIAE dal cedente mediante apposito modulo predisposto dalla Società, sottoscritto da tutti gli aventi diritto. In mancanza di tale sottoscrizione, questi ultimi devono essere informati dell'avvenuta cessione, fermo restando che l'editore cedente si assume la piena e incondizionata responsabilità della liceità della cessione stessa in tutte le sue condizioni. Gli aventi diritto aderenti a Società straniere con le quali la SIAE abbia un accordo di rappresentanza devono essere informati attraverso la Società di appartenenza.

Nei casi di contratti di rappresentanza o di agenzia tra l'editore originale associato, mandante o comunque rappresentato dalla SIAE e un editore straniero, in base ai quali sia affidata a quest'ultimo la gestione per un determinato territorio straniero di tutto il repertorio disponibile del cedente, quest'ultimo assume piena e incondizionata responsabilità nei confronti degli aventi diritto interessati e dei loro aventi causa, senza che sulla SIAE gravi alcun onere oltre a quello di dare notizia, mediante pubblicazione sul bollettino sociale, della stipula dei contratti stessi.

Relativamente alle eventuali composizioni i cui diritti rimanessero contrattualmente acquisiti all'editore straniero oltre la scadenza del termine del contratto di rappresentanza o di agenzia, il cedente dovrà notificare tale condizione con le modalità previste dal primo comma.

ART. 4 –

La quota dei proventi totali attribuiti al cessionario non può essere superiore a **12/24** o comunque alla totalità della quota editoriale relativamente ai diritti di pubblica esecuzione e di radiodiffusione e al **75%** relativamente ai diritti di registrazione e di riproduzione meccanica. **Tali quote massime includono anche la quota eventualmente destinata all'adattatore e/o arrangiatore del testo.**

Nei casi di opere alle quali siano interessati più editori originali, la quota massima cedibile separatamente da ciascuno di essi non può eccedere la quota riconosciutagli nel bollettino di dichiarazione, purché il totale delle quote cedute dai diversi editori rispetti i limiti massimi sopra indicati.

ART. 5 –

I proventi che, al netto della quota ceduta, risultano accreditati alla Società dalla propria rappresentanza all'estero, sono ripartiti agli associati proporzionalmente alla quota che loro assegna il bollettino di dichiarazione.

Tuttavia, nella ripartizione dei proventi suddetti, è posta a carico dell'editore cedente:

- a) la quota relativa ai proventi prodotti dalla utilizzazione di un determinato film e per le composizioni musicali espressamente composte per detto film o in esso utilizzate per la prima volta, a condizione che l'editore abbia segnalato tali caratteristiche all'atto della notifica della cessione;
- b) tutta o parte della quota ceduta, in caso di accordo in tal senso degli aventi diritto originali interessati notificato alla Società.

ART. 6 –

L'editore cedente ha l'obbligo di notificare alla Società gli eventuali importi corrispostigli a titolo di anticipazione dall'editore cessionario. Detti importi possono essere recuperati dall'editore cessionario in occasione della ripartizione dei proventi maturati per diritti di riproduzione meccanica, alle seguenti condizioni:

- a) che il recupero sia effettuato su una quota non superiore al 75% dei proventi di competenza degli aventi diritto originali;
- b) che l'esistenza e l'ammontare dell'anticipazione siano portati a conoscenza degli aventi diritto originali a cura dell'editore cedente;
- c) che l'editore cedente comunichi tempestivamente alla Società l'avvenuto recupero dell'anticipo.

ART. 8 –

L'editore cedente o cessionario è tenuto ad avvertire la Società della eventuale scadenza del contratto tre mesi prima della data della scadenza stessa.

ART. 9 –

La cessione dei diritti di riproduzione meccanica è riconosciuta a condizione che risulti chiaramente che la cessione medesima è regolata da una delle seguenti clausole:

- a) l'editore cessionario ha il diritto di partecipare alla ripartizione per i fonogrammi prodotti nel territorio assegnatogli indipendentemente dal territorio nel quale tali fonogrammi vengono venduti;
- b) l'editore cessionario ha il diritto di partecipare alla ripartizione per i fonogrammi venduti nel territorio assegnatogli, indipendentemente dal territorio nel quale tali fonogrammi sono stati fabbricati.

E' ammessa l'adozione esclusivamente di una delle citate clausole.